

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1879

un articolo solo di quel regolamento del 28 agosto 1870. Esso dice così: « Quante volte al reddito fondiario di un fabbricato vada commisto un reddito di ricchezza mobile, come si verifica nel caso che una stessa persona possieda un fabbricato, e vi eserciti un'industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione, attribuendo al fabbricato la prima parte di reddito, e facendo menzione del resto nella colonna delle osservazioni. »

Ora io domando, o signori, se questo articolo non è posto nel regolamento per dare la facoltà di tassare con la tassa di ricchezza mobile il reddito delle macchine, a qual fine sarà esso posto? Io non ne trovo davvero alcun altro. Nel regolamento vigente del 24 agosto 1877, all'articolo 17, troviamo poi queste parole:

« I possessori, i quali esercitano in un fabbricato un'industria produttiva di ricchezza mobile, dichiareranno il reddito fondiario del fabbricato, secondo le norme stabilite, e nella colonna delle osservazioni faranno menzione dell'industria che vi si esercita. »

Signori, che significato può avere questo articolo? Evidentemente quello di dare facoltà all'industriante di poter sottoporre il reddito delle sue macchine alla ricchezza mobile e sottrarlo dalla tassa dei fabbricati. Ora dunque, onorevole ministro, qualora a lei piaccia di prendere questa questione in seria considerazione, qualora a lei piaccia di non riguardarla in quello stato pregiudicato in cui essa si trova ora, io credo che non potrà fare a meno di non venire alle medesime conseguenze a cui veniamo noi, e ad ottenere le quali io credo si potrebbe facilmente provvedere nel modo come ho detto, vale a dire ritornando all'esecuzione della legge, secondo i regolamenti che ad essa sono uniti, e secondo si è usato dal 1865 al 1875, epoca in cui incominciò l'accrescersi delle fiscalità, di cui si lamentano ora gli industriali; questa classe di uomini che lavora e produce, e che io credo non meriti minor riguardo di nessun'altra, dal Parlamento italiano.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ho bisogno di esporre meglio il mio concetto. Credo che sia necessario di distinguere due cose molto diverse: il reddito industriale dell'opificio dal valore locativo. È una differenza fondamentale; dappoichè quando si parla di macchine non bisogna confondere il valore locativo della macchina, cioè quanto si pagherebbe per prezzo di locazione della macchina, col prodotto industriale che si ottiene mediante l'azione di essa. È questa la distinzione che io faceva poc'anzi.

VISOCCHI. Ma non si può determinare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quando dunque l'agente

va a determinare il valore locativo di un edificio, deve accertare il valore locativo del fabbricato, e nel tempo stesso deve accertare il valore locativo delle macchine che racchiude questo fabbricato o opificio.

Bisogna altresì distinguere se le macchine sieno infisse o inseparabili dall'opificio. Le macchine a vapore possono essere infisse, e considerate come immobili a forma del Codice civile e come la giurisprudenza ha ritenuto; ma nel linguaggio industriale, nel linguaggio economico veramente non sarebbero fisse. I telai meccanici sono fissi, ma si possono togliere senza che il fabbricato sia distrutto. Non è così di una macchina murata nell'edificio medesimo; perchè allora è impossibile mantenere in piedi l'edificio togliendo via la macchina. E difatti, un forno non può che servire all'uso per il quale è stato costruito. Così la distinzione da me concepita si può fare praticamente, con un retto criterio industriale.

Ciò posto, tutte le volte che si trovano delle macchine le quali sono fisse sì, ma non inseparabili dall'edificio, l'agente delle imposte, secondo me, dovrebbe limitarsi ad accertare il valore locativo dell'edificio senza avere nessun riguardo alle macchine nè al valore locativo di queste e molto meno al prodotto industriale che si ottiene mediante il loro esercizio. Ma quando, al contrario, l'agente delle imposte si trova di fronte a un fabbricato, il quale in tanto è fabbricato in quanto c'è una macchina murata, e non potrebbe rimanere in piedi come fabbricato togliendo via la macchina, è in questo caso che il valore locativo dell'edificio s'immedesima nel valore locativo della macchina. Ed allora, se l'agente delle imposte tien conto del valore locativo della macchina come valore inseparabile da quello dell'edificio, non è per ciò che confonde questo valore locativo col prodotto industriale il quale si ottiene dalla macchina medesima, è soggetto ad una imposta differente, quella di ricchezza mobile.

Io ritengo che nella pratica, nella tassazione che si è fatta fin qui, queste distinzioni un po' sottili non sieno state fatte dagli agenti finanziari, ma è intendimento, è desiderio dell'amministrazione di far sì che queste norme sieno eseguite. Ed io ho la ferma convinzione che quando fossero esattamente applicate nessun danno ne verrebbe agli industriali, e gli edifici sarebbero tassati secondo equità e secondo giustizia, cioè sarebbero colpiti solamente secondo il valore locativo, senza tener conto del prodotto delle macchine.

LUGLI. Io confesso francamente che dopo il primo discorso dell'onorevole ministro, in risposta alle obiezioni che io modestamente sottoponeva al suo giudizio, io era quasi disposto ad acquietarmi. Ma